


COFREUROP

Codice d'uso
per il commercio di
frutta e verdura



Il presente Codice è il risultato di un approccio consensuale e volontario dei professionisti del settore della frutta e verdura fresca. Formalizza, per iscritto, le pratiche, regole e usi delle professioni interessate. Si applica unicamente in assenza di clausole contrattuali espressamente convenute tra le parti e nel rispetto delle normative applicabili.

Il presente Codice di buone pratiche è stato tradotto in varie lingue. In caso di divergenza tra le varie versioni, solamente la versione in lingua francese farà fede.



Sommario

1. Ambito di applicazione	04
2. Contratti	06
3. Merce	10
4. Carico, spedizione, consegna	14
5. Ricezione, esecuzione	18
6. Difetti della merce	20
7. Pagamento	28
8. Clausola compromissoria	30
Glossario	32
Allegati	34

1.1.

Le condizioni sottostanti, denominate COFREUROP, si applicano agli scambi commerciali, nazionali o internazionali, di frutta e verdura fresca.

1.2.

La parola in codice "COFREUROP" indica che le regole sottostanti sono applicabili ai contratti stipulati sotto questo riferimento. Si considera che queste regole siano conosciute dai professionisti del settore della frutta e verdura fresca.

1.3.

Queste condizioni costituiscono gli usi commerciali applicabili tra i professionisti del settore della frutta e verdura fresca.

1.4.

La presente versione del Codice si applica ai contratti stipulati dopo il 1° giugno 2024.

1.5.

In caso di conflitto tra COFREUROP e ogni altra clausola liberamente negoziata tra le parti, quest'ultima prevarrà.

1.6.

Il presente Codice è stato elaborato da:

- ANEEFEL
- C.S.I.F.
- FELCOOP
- FRESHFEL EUROPE
- DEUTSCHER FRUTHANDELSVERBAND
- FRUITIMPRESE
- INTERFEL



2 CONTRATTI

2.1. Contratto di vendita¹

2.1.1.

Il contratto di vendita non richiede alcuna forma particolare. È nondimeno auspicabile che sia confermato per iscritto il più rapidamente possibile prima dell'esecuzione del contratto, con ogni mezzo disponibile (e-mail, lettera postale, fax, ecc.). I termini della conferma valgono come accettazione, a meno che un'opposizione immediata non sia stata esplicitamente formulata.

2.1.2.

Tutte le condizioni contrarie menzionate ulteriormente e unilateralmente nei vari documenti, come fatture o buoni di consegna, saranno senza effetto.

2.1.3.

Se nessuna convenzione relativa al Paese di destinazione della merce fosse stata stipulata tra le parti, il Paese in cui l'acquirente ha installato la sua sede sociale, oppure il suo stabilimento principale o secondario, sarà considerato come Paese di destinazione.

2.2. Vendita su commissione

2.2.1.

Si parla di vendita su commissione quando la transazione è realizzata su ordine del committente*, per suo conto e a suo rischio e pericolo. Il commissionario* è tenuto allo star del credere*.

2.2.2.

Se le parti convengono di un prezzo minimo garantito, la loro convenzione permarrà regolata dalle condizioni applicabili alla vendita su commissione.

2.2.3.

Il commissionario deve agire con diligenza e tenere conto, in particolare, della deperibilità della merce oggetto del contratto.

2.2.4.

Salvo convenzione contraria, il commissionario deve rendere conto con puntualità al suo committente, preferibilmente per iscritto, dei risultati ottenuti e fornirgli, non appena possibile, un computo esatto e dettagliato delle vendite realizzate.

1 - Con "contratto di vendita" ci si riferisce, nella fattispecie, a una transazione avente come oggetto frutta e verdura - * Vedi glossario alla fine del Codice

2.2.5.

Il committente, a proprie spese, dispone di un diritto di controllo sul computo di vendita del commissionario, esercitabile come segue: il committente può designare un perito con missione di verificare i computi di vendita presso il commissionario. Potrà trattarsi esclusivamente di un terzo indipendente dalle parti e sottoposto al rispetto del segreto professionale, come, per esempio, un perito contabile. Salvo accordo tra le parti, tale perito non è autorizzato a rivelare al committente i nomi dei clienti del commissionario.

2.2.6.

Nel caso ciò sia stato espressamente convenuto, il committente può chiedere al suo commissionario la comunicazione del dettaglio dello svolgimento delle vendite realizzate.

2.2.7.

In caso di anticipi sul pagamento o di acconti, esclusi i costi debitamente giustificati legati a operazioni di distribuzione o di marketing, il committente garantisce al commissionario il rimborso di tali anticipi nel caso in cui la vendita non si realizzi. A titolo di garanzia, il commissionario può disporre della merce, entro i limiti degli anticipi già versati.

2.3. Vendita prezzo all'arrivo

2.3.1.

In caso di transazione di tipo "prezzo all'arrivo", le condizioni generali del contratto sono convenute con l'eccezione della clausola sul prezzo, che diventa allora una semplice proposta di prezzo. Al momento della messa a disposizione della merce, le parti convengono allora del suo prezzo via telefono, e-mail o fax, tenendo conto della tendenza del mercato e della qualità del prodotto. Il contratto in oggetto diventa allora una vendita "a prezzo fisso".

2.3.2.

In caso di contestazione immediata sul prezzo da parte del venditore, la merce gli verrà rispedita oppure si applicheranno le disposizioni relative alla vendita su commissione.

2.4. Vendita in conto a metà*

2.4.1.

In caso di vendita in conto a metà, la responsabilità contrattuale sarà divisa come segue:

- Il mittente sarà responsabile del condizionamento, dell'imballaggio e della spedizione della merce.
- Il destinatario sarà responsabile dello scarico, della vendita nel migliore dei modi e del recupero del credito. È tenuto allo star del credere.
- Il mittente della merce comunica al destinatario il prezzo della merce, le sue modalità di imballaggio e i costi relativi alla sua spedizione.

2.4.2.

Subito dopo aver realizzato la vendita, il destinatario redigerà un computo di vendita dettagliato, conformemente all'articolo 2.2.4, nel quale indicherà l'importo delle spese di trasporto, delle spese doganali, delle imposte e tasse applicabili alla spedizione, nonché di tutte le altre spese eventualmente convenute.

2.4.3.

I benefici e le perdite sono divisi tra le parti contraenti nelle proporzioni convenute nel contratto. In mancanza di convenzione, la proporzione sarà di metà per ciascuna delle parti.

2.4.4.

Le parti sono obbligate, a proprie spese, a concedersi mutualmente un diritto di controllo sull'importo dei costi supportati e dei prezzi praticati. Tale diritto sarà esercitato tramite un terzo indipendente e sottoposto al rispetto del segreto professionale.

2.5. Formule di vendita

2.5.1.

Ove il presente Codice non ne faccia menzione, i diritti e gli obblighi delle parti saranno regolati dalle disposizioni specifiche convenute, precisando, in particolare, la versione degli Incoterms* scelta.



3

MERCE

3.1. Condizionamento, etichettatura e imballaggio

3.1.1.

I condizionamenti, etichettature e imballaggi devono corrispondere alle norme in vigore nel Paese di distribuzione della merce, preventivamente indicate dall'acquirente al venditore. Ciò si applica anche agli imballaggi di trasporto, ai sovraimballaggi, nonché agli imballaggi per la vendita al dettaglio.

3.1.2.

Le consegne devono essere effettuate conformemente alle disposizioni contrattuali, in imballaggio perso, vuoto a rendere o merce sfusa.

3.1.3.

In caso di consegna con vuoto a rendere, si applicheranno le condizioni stipulate tra venditore e acquirente. In mancanza di convenzioni contrarie, l'acquirente dovrà restituire l'imballaggio vuoto al venditore, a scelta di quest'ultimo, sul luogo di consegna o di spedizione della merce oppure al gestore degli imballaggi.

3.1.4.

In caso di mancata esecuzione del contratto, e salvo condizioni particolari, gli imballaggi con vuoto a rendere forniti dovranno essere restituiti immediatamente, salvo accordo esplicito tra le parti. Le spese saranno a carico della parte responsabile della mancata esecuzione del contratto. Se degli imballaggi non potessero essere restituiti, dovranno essere compensati al loro prezzo di costo.

3.1.5.

Salvo convenzione contraria, la fatturazione della merce avviene, secondo gli usi del settore, al peso netto o al peso standard oppure sulla base della quantità di frutta e/o verdura per collo. In caso di consegna comprensiva di imballaggi di vendita, le tolleranze sono autorizzate ai sensi delle disposizioni previste dal seguente articolo.

3.1.6.

Salvo convenzione contraria, il venditore ha il diritto di consegnare il 3% in più o in meno della quantità di merce concordata. Questa disposizione non si applica alle merci subordinate a un'autorizzazione d'importazione o di esportazione o contingentate in dogana, per le quali le tolleranze sono autorizzate ai sensi delle disposizioni legali vigenti nel Paese di destinazione o la regione di commercializzazione.

3.2. Stato della merce

3.2.1.

In occasione del suo carico, così come dopo un trasporto appropriato, la merce oggetto del contratto deve presentare, al suo arrivo, le qualità contrattualmente convenute, oppure, in caso contrario, le caratteristiche definite dalle normative vigenti, oppure, in assenza di normative, le caratteristiche conformi agli usi della professione.

3.3. Esigenze legali e regolamentari

3.3.1.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare una merce conforme alle norme vigenti e alle qualità concordate, nel luogo di distribuzione indicato dall'acquirente. Deve, in particolare, essere conforme alle norme sanitarie e fitosanitarie, alla legislazione sulle derrate alimentari, sull'etichettatura, sulla taratura, sull'imballaggio, nonché ai regolamenti comunitari o CEE-ONU applicabili al mercato della frutta e verdura. In alternativa, si applicherà il Codex Alimentarius*.

3.3.2.

Salvo convenzione contraria, il Paese della sede sociale o dello stabilimento principale dell'acquirente è considerato come il Paese di destinazione.

3.4. Documenti di importazione/esportazione

3.4.1.

Le parti si impegnano, ognuna per quanto la concerne, a espletare tutte le formalità e a fornire tutti i documenti necessari per la buona esecuzione del contratto.

3.4.2.

In particolare, il venditore si impegna a fornire l'insieme dei documenti richiesti per l'esportazione della merce, segnatamente le licenze di esportazione e, ove necessario, i documenti relativi allo stato sanitario e fitosanitario del prodotto. Il venditore deve anche fornire i documenti previsti contrattualmente, in particolare quelli relativi alle certificazioni dei prodotti. Reciprocamente, l'acquirente si impegna a fornire tutti i documenti necessari all'importazione delle merci oggetto del contratto e questo nel rispetto dei tempi convenuti per l'esecuzione del contratto.

3.4.3.

L'inadempienza o il ritardo ascrivibile a una parte nell'adempimento di una formalità o la fornitura di un documento necessario per la buona esecuzione del contratto non le permetterà di mettere fine allo stesso, ma permetterà all'altra parte di pronunciare la rescissione e/o di esigere un risarcimento danni.



4 CARICO, SPEDIZIONE, CONSEGNA

4.1. Carico

4.1.1.

Il carico e la spedizione dovranno essere effettuati in modo appropriato, vale a dire adeguato al tipo, alla qualità o al carattere fragile o alla deperibilità della merce.

4.1.2.

Salvo convenzione contraria e fatta salva la responsabilità che gli incombe nei confronti dell'acquirente, ai sensi delle disposizioni della terza sezione del presente Codice, il venditore è considerato responsabile dei danni risultanti da un carico, un imballaggio o una spedizione inadeguati. Tale disposizione non si applica alle vendite "franco fabbrica" (EXW).

4.1.3.

Al completamento del carico, il venditore deve confermare all'acquirente in forma scritta (lettera, e-mail, fax o altro) la spedizione della merce e comunicargli l'insieme dei documenti obbligatori necessari o richiesti.

4.2. Modifica delle spese di trasporto

4.2.1.

I luoghi previsti di partenza e di arrivo della merce devono essere precisati, al più tardi, in occasione della stipula del contratto. La differenza di costi di trasporto risultante dalla modifica di uno o l'altro di questi luoghi sarà a carico o a vantaggio di colui che l'avrà richiesta.

4.2.2.

Nel caso in cui la quantità consegnata non corrisponda a quella concordata tra le parti, la differenza di costi di trasporto sarà a carico del venditore.

4.3. Costatazione del peso del carico

4.3.1.

Salvo convenzione contraria, il peso netto constatato all'arrivo sarà il peso di riferimento del carico. Il peso netto si ottiene sottraendo la tara dal peso lordo nonché il peso del mezzo di trasporto a vuoto.

4.3.2.

Il peso della merce all'arrivo, quando la stessa è condizionata in un imballaggio standard, deve essere conforme al peso concordato tra le parti. Il peso degli imballaggi non standard sarà determinato, secondo le disposizioni contrattuali, alla partenza oppure all'arrivo, mediante pesatura su una bilancia calibrata.

4.3.3.

Salvo convenzione contraria tra le parti, i costi di pesatura saranno a carico del venditore in caso di pesatura alla partenza oppure a carico dell'acquirente in caso di pesatura all'arrivo.

4.3.4.

Quando il peso del carico è determinato all'arrivo della merce, bisognerà tenere conto delle tolleranze di scarto*, ai sensi dell'Allegato 1, colonna 1 "normale", che definisce i tassi massimi tollerati.

4.4. Tempi di consegna

4.4.1.

Una consegna convenuta con termini fissi deve essere effettuata alla data espressamente prevista. Ciò non si applica alle consegne in "groupage". In quest'ultimo caso, ogni destinatario ha l'obbligo di scaricare la merce immediatamente, al fine di non provocare alcun ritardo di consegna presso gli altri destinatari.

4.4.2.

Nel caso di consegna “durante un certo periodo”, il venditore ha il diritto di determinare la data di consegna all’interno del periodo interessato e la quantità di merce consegnata a ogni spedizione. In caso di consegna “su chiamata”, questo diritto appartiene all’acquirente.

4.4.3.

Se nessun termine di consegna fosse stato concordato tra le parti, la consegna dovrà essere effettuata nel minor tempo possibile.

4.4.4.

In caso di mancata consegna entro i termini previsti, l’acquirente ha il diritto di rescindere il contratto. Dovrà notificare, senza tardare, la sua decisione al venditore. Se l’acquirente tardasse a notificare la sua decisione e la consegna fosse nondimeno eseguita, non potrà più rifiutarla con la sola motivazione del ritardo. In ogni caso, il ritardo di consegna apre il diritto a un risarcimento danni a beneficio dell’acquirente. Ciò non si applica in caso di consegne successive, salvo convenzione contraria.

4.4.5.

La parte incapace di soddisfare i propri obblighi, o che rischi di non essere in capacità di farlo per cause di forza maggiore soddisfacenti i criteri di imprevedibilità, irresistibilità ed esteriorità definiti dalla giurisprudenza, dovrà avvertirne immediatamente l’altra parte via telefono e confermarle poi immediatamente il tutto mediante e-mail o fax. Ognuna delle parti dovrà fare tutto il possibile per l’esecuzione del contratto, anche solo parziale. Tuttavia, nel caso in cui il contratto non possa essere eseguito, anche solo parzialmente, nel rispetto dei termini e delle condizioni convenuti, ognuna delle parti avrà il diritto di pronunciarne l’immediata rescissione, fatti salvi gli eventuali risarcimenti.



5 RICEZIONE, ESECUZIONE

5.1. Obbligo di ricezione

5.1.1.

L'acquirente deve prendere consegna della merce non appena la stessa sarà stata messa a sua disposizione. In caso contrario, il venditore avrà il diritto di disporre come meglio crede, dopo averne avvertito l'acquirente mediante e-mail o fax e averlo sollecitato a recuperarla. Nel caso in cui la merce sia in pericolo, il venditore potrà disporre liberamente oppure venderla per conto dell'acquirente, il quale risarcirà il venditore dell'eventuale differenza di prezzo.

5.1.2.

Se, nel corso dello svolgimento di un contratto con esecuzione scaglionata, il prodotto previsto dal contratto fosse oggetto di una misura di divieto legale di importazione o esportazione, oppure di una misura proibitiva equivalente, le parti contraenti saranno svincolate dai loro obblighi reciproci durante tutto il periodo di applicazione della misura di divieto o della misura equivalente, a meno che una consegna sostitutiva sia possibile e che le parti siano d'accordo.

5.2. Rifiuto di esecuzione

5.2.1.

In caso di inadempienza grave ascrivibile a una delle parti equivalente a un rifiuto di esecuzione (per esempio, un rifiuto di consegna o un mancato pagamento), l'altra parte potrà, di diritto e senza che ciò richieda una messa in mora, rescindere semplicemente il contratto e/o reclamare un risarcimento danni per non esecuzione.

5.2.2.

I contratti, esclusi quelli con termine fisso, la cui esecuzione non sia richiesta da una delle parti entro un termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla data di consegna concordata, saranno considerati come rescissi di diritto alla scadenza di tale termine.



DIFETTI DELLA MERCE

6.1. Reclamo

6.1.1.

La fase di accettazione* permette all'acquirente di esaminare la merce per l'acquisto della quale ha inoltrato un ordine, al fine di verificare se sia o meno conforme. Trattandosi di beni suscettibili di deteriorarsi rapidamente, l'accettazione della merce è effettuata dall'acquirente al momento del suo arrivo, nel luogo di destinazione convenuto.

6.1.2.

In caso di consegna in "groupage", l'accettazione sarà effettuata in ogni luogo di destinazione della merce. I passaggi frontaliere o i magazzini intermedi di distribuzione non sono considerati come luoghi di destinazione.

6.1.3.

Il commissario d'avaria* è una persona designata dall'assicuratore per effettuare, a destinazione o lungo la strada, la constatazione delle perdite e delle avarie durante il trasporto in oggetto. L'acquirente o il suo mandatario dovrà, in ogni caso, esaminare la merce non appena sarà stata messa a sua disposizione e denunciare i difetti di trasporto, nonché le eventuali quantità mancanti, in forma scritta, su ogni documento.

6.1.4.

Quando il danno lo giustifica, un commissario d'avaria dovrà essere designato. L'acquirente dovrà informarne il venditore o il suo rappresentante.

6.1.5.

Ogni reclamo deve essere inoltrato direttamente all'altra parte contraente o ad una persona (rappresentante o broker) da essa espressamente riconosciuta. In quest'ultimo caso, l'intermediario deve trasmettere il reclamo immediatamente a chi di diritto, mediante e-mail o fax, senza che un suo eventuale ritardo possa arrecare pregiudizio al reclamante.

6.1.6.

I difetti che possono essere individuati prima dello scarico mediante un controllo appropriato devono essere segnalati alla loro constatazione.

6.1.7.

Se, malgrado un controllo appropriato, i difetti apparissero solamente in fase di scarico, gli stessi dovranno essere immediatamente segnalati e lo scarico sospeso fino a comunicazione del reclamo.

6.1.8.

Per le consegne in “groupage”, ogni lotto è considerato individualmente.

6.1.9.

In ogni caso, il reclamo deve essere effettuato senza indugio mediante e-mail o fax.

6.1.10.

Per quanto concerne le merci di categoria I (“prodotti molto deperibili”) della tabella di classificazione dei prodotti deperibili compresa nell’Allegato 2, il reclamo deve essere effettuato entro un tempo massimo di 6 ore a decorrere dalla messa a disposizione della merce. Per le merci di categoria II (“prodotti deperibili”), questo termine è portato a 8 ore. Quando un prodotto non è compreso nell’Allegato 2, e salvo disposizioni contrarie espressamente previste tra le parti, si applica il termine di 8 ore.

6.1.11.

Quando la merce è messa a disposizione fuori tempo, i termini per il reclamo decorrono a partire dal momento in cui un controllo qualitativo della merce può essere eseguito conto tenuto degli usi della professione e del momento in cui l’acquirente può avere accesso alla merce.

6.1.12.

I difetti che non possono essere identificati malgrado una fase di accettazione appropriata, né prima né dopo lo scarico, saranno considerati come vizi occulti e i commi precedenti non saranno applicabili. Ogni misura ragionevolmente possibile sul piano tecnico ed economico dovrà essere adottata per individuare gli eventuali vizi occulti, i quali dovranno essere oggetto di comunicazione non appena saranno stati constatati. Esempi: tasso residuo di pesticidi non conforme, presenza di organismi di quarantena.

6.1.13.

I reclami si effettuano nel modo seguente:

- Sul luogo di carico, di persona o via telefono.
- Sul luogo di messa a disposizione o di scarico, via telefono, e-mail o fax.

6.1.14.

Ogni reclamo effettuato di persona o via telefono dovrà essere immediatamente confermato per iscritto (lettera raccomandata, e-mail, fax o altro).

6.1.15.

Il reclamo deve contenere:

- L'indicazione del numero di targa del mezzo di trasporto.
- Una descrizione circostanziata e dettagliata dei difetti constatati, alla quale possono essere allegate delle fotografie.
- L'indicazione di tutti gli elementi che possono comprovare l'identità della merce consegnata con quella oggetto del reclamo.

6.1.16.

Per i reclami relativi al peso, si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli 3.1.6 "Variazione possibile del 3%" e 4.3 "Constatazione del peso del carico".

6.1.17.

Queste disposizioni si applicano anche alle merci trasportate su pallet.

6.2. Procedura dopo il reclamo

6.2.1.

Se una consegna desse adito a un reclamo, conformemente alla sub-sezione 6,1, e se un accordo consensuale tra le parti non fosse immediatamente possibile, l'acquirente dovrà far effettuare una perizia incaricando un perito giurato. Nel caso in cui ciò sia richiesto da una delle parti, dei campioni della merce saranno prelevati a fini di analisi da parte di un laboratorio indipendente specializzato. I risultati delle analisi e/o il rapporto del perito devono essere inviati a tutte le parti interessate. Il laboratorio incaricato conserverà un set di campioni in vista di un'eventuale controperizia.

6.2.2.

Il rapporto del perito deve rispettare i seguenti principi, che impegnano anche il perito interessato:

- Il documento in Allegato 3 al presente Codice deve essere utilizzato e debitamente compilato. Le indicazioni richieste su tale modulo devono imperativamente figurarvi.
- Il venditore o il suo rappresentante deve essere immediatamente informato del luogo e dell'ora alla quale saranno effettuati i prelievi preliminari alle operazioni di perizia, alle quali le parti devono essere messe in capacità di assistere. Ognuna delle parti ha il diritto di essere sentita, senza poter tuttavia intervenire alla redazione del rapporto.
- Nel caso in cui una perizia della merce sia stata realizzata alla partenza e che la stessa sia stata menzionata su ogni documento o comunque comunicata all'altra parte, le parti dovranno presentarla al perito. Se il perito fosse venuto a conoscenza di una perizia realizzata alla partenza, avrà l'obbligo di tenerne conto e di menzionarla nel suo rapporto di perizia. Se le conclusioni delle due perizie fossero contraddittorie, il secondo perito dovrà, nei limiti del possibile, corroborare il suo rapporto mediante la produzione di ogni mezzo di prova e di analisi.
- Il perito non può mai acquistare né vendere la merce da lui esaminata.
- Il perito deve tentare di capire se sia possibile eliminare i difetti dopo una selezione della merce oggetto della perizia.
- I costi della perizia sono a carico del venditore se il reclamo si rivela fondato e a carico dell'acquirente in caso contrario.

6.2.3.

Se il reclamo si rivelasse fondato, l'acquirente potrà esigere, alle condizioni indicate in quanto segue, una detrazione* tariffaria, oppure la rescissione* del contratto, oppure una compensazione (ivi compreso mediante acquisto di copertura o consegna sostitutiva), nel rispetto delle disposizioni nazionali.

6.2.4.

Una detrazione può essere pretesa solamente se i tassi di tolleranza di scarto indicati in Allegato 1, gruppo I / "normale", del presente Codice sono oltrepassati. In tal caso, la minusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore di una merce conforme alle condizioni contrattuali e il valore reale della merce consegnata, indipendentemente dalla situazione del mercato.

6.2.5.

La rescissione è autorizzata solamente se i tassi indicati nell'Allegato 1 sono oltrepassati. Se l'acquirente intendesse esercitare questo suo diritto, dovrà avvertirne il venditore via telefono, o mediante ogni altro mezzo di comunicazione usuale, entro i termini previsti per il reclamo e invitarlo a comunicargli le sue istruzioni. L'insieme delle discussioni tra acquirente e venditore dovrà essere confermato in forma scritta. L'acquirente, od ogni altro destinatario, è obbligato, a sue spese, ad assicurare la protezione della merce fino a nuovo ordine. Tali istruzioni dovranno essere comunicate all'acquirente entro e non oltre l'indomani alle ore 8 per le merci di categoria I ("prodotti molto deperibili") oppure entro due giorni dopo alle ore 12 per quelle di categoria II ("prodotti deperibili"). In mancanza di istruzioni entro i suddetti termini, l'acquirente dovrà vendere la merce nel miglior modo possibile ai soggetti di sua scelta. Lo stesso dicasi se la merce non può essere conservata per i tempi previsti, ma, in tal caso, solo dopo averne avvertito il venditore. È caldamente consigliato far constatare il pericolo corso dalla merce dal perito incaricato.

Il diritto a un risarcimento danni o ad una compensazione sarà valutato sulla base dei principi generali del diritto applicabile e delle modalità definite in quanto segue.

6.2.6.

Se il venditore fosse nell'impossibilità o rifiutasse di procedere alla sostituzione della merce, o se detta sostituzione dovesse generare una perdita per l'acquirente, quest'ultimo sarà autorizzato a procedere a un acquisto di copertura, preservando, al contempo e al meglio, gli interessi del venditore. Il risarcimento danni dovuto per la quantità interessata sarà uguale alla differenza tra il prezzo previsto dal contratto e quello che l'acquirente avrebbe ottenuto sul mercato se avesse potuto vendere la merce il giorno previsto per la consegna, fatti salvi tutti gli altri danni giustificati, ma dopo deduzione delle spese non supportate.

6.2.7.

I controlli ufficiali realizzati dalle autorità del Paese esportatore non potranno mai sostituire le perizie qualitative, a meno che le parti non ne abbiano disposto altrimenti nel loro contratto.

6.2.8.

In caso di divieto ufficiale di importare o impossibilità di nominare un perito, ognuna delle parti contraenti ha la possibilità, dopo essere venuta a conoscenza del divieto di importare o dell'equivalente misura proibitiva, di rescindere il contratto entro un termine massimo di tre giorni. In caso contrario, il contratto sarà mantenuto.





7 PAGAMENTO



7.1.

Salvo convenzione contraria, il pagamento deve essere effettuato al momento della consegna o della messa a disposizione dell'insieme dei documenti necessari per la presa in consegna. Il contratto può prevedere un pagamento del prezzo prima della messa a disposizione della merce o della consegna dei documenti.

7.2.

Tuttavia, e salvo convenzione contraria, l'acquirente non può essere tenuto a pagare il prezzo prima di essere stato messo in grado di esaminare la merce.

7.3.

In caso di consegne scaglionate, ogni ritardo di pagamento, dopo aver tenuto conto delle disposizioni concordate tra le parti, autorizzerà il venditore a sospendere tutte le consegne successive fino al pagamento effettivo delle consegne già effettuate o a rescindere il contratto reclamando, al contempo, un risarcimento danni.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

8.1.

Per dirimere le loro controversie, i professionisti del settore della frutta e verdura dispongono di un Tribunale arbitrale specializzato: la Camera Arbitrale Internazionale per la frutta e verdura. Il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale Internazionale per la frutta e verdura è accessibile online: www.arbitrage.org.

8.2.

Ogni contestazione tra acquirente, venditore e/o intermediario commerciale sopravveniente in occasione di un contratto che si rifaccia alle presenti condizioni COFREUROP sarà giudicata in ultima istanza mediante arbitrato organizzato dalla Camera Arbitrale Internazionale per la frutta e verdura (6, avenue Pierre 1^{er} de Serbie – 75016 Parigi, FRANCIA. Tel. +33 1 42 36 99 65, e-mail: caip@arbitrage.org, sito: www.arbitrage.org), ai sensi del Regolamento di Arbitrato della stessa, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

GLOSSARIO

I termini menzionati nel glossario sono indicati da un * nel Codice.



Accettazione

Esame, da parte dell'acquirente, della merce per l'acquisto della quale ha inoltrato un ordine, al fine di verificare se la stessa sia o meno conforme.

Arbitrato

Risoluzione di una controversia da parte di una o più persone (arbitri), alle quali le parti hanno deciso di affidarsi senza ricorrere alla giustizia statale.

Clausola compromissoria

Clausola secondo la quale le due parti si impegnano a sottoporre ad arbitrato le loro eventuali controversie.

Codex Alimentarius

Creato nel 1962 e posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), comprende le linee direttive e i codici d'uso relativi al settore dell'alimentazione.

Committente

Colui che, per proprio conto e profitto, si avvale dell'intervento di un'altra persona che agisce in sua vece.

Commissario d'avaria

Persona designata dall'assicuratore per effettuare, nel luogo di destinazione o lungo la strada, la constatazione delle perdite e delle avarie durante un trasporto.

Commissionario

Commerciante che agisce, con il proprio nome o una ragione sociale, per conto di un committente (da lui non comunicato a terzi) e per il quale organizza, in modo libero e autonomo, il trasporto completo della merce, stipulando personalmente i contratti necessari per la realizzazione dello



stesso. Il commissionario di trasporto si impegna personalmente a far arrivare a destinazione le merci nello stato in cui le stesse gli sono state consegnate. È tenuto al rispetto di un obbligo di risultato.

Contratto di conto a metà

Impegno reciprocamente assunto di dividere benefici e perdite di esercizio nelle proporzioni contrattualmente previste.

Star del credere

Locuzione che si usa per indicare l'obbligazione che il commissionario, ossia un mandatario di commercio, assume di rispondere al committente per l'esecuzione dell'affare che li lega.

Scarto

Perdita di volume o di peso subita da una merce in occasione della sua fabbricazione o del suo trasporto.

Incoterms® (International Commercial Terms)

Insieme codificato delle disposizioni contrattuali standard relative al trasporto delle merci e definite dalla Camera di commercio internazionale (ICC). Sono riviste ogni 10 anni, al fine di rispecchiare l'evoluzione delle pratiche del commercio internazionale.

Detrazione

Deduzione operata sul prezzo delle merci al momento della consegna quando le stesse non presentano la qualità concordata.

Rescissione

Annullamento degli effetti obbligatori di un impegno, essenzialmente per via dell'inadempienza colpevole di una delle parti agli obblighi da essa assunti ai sensi della legge o delle clausole del contratto.



ALLEGATI

Allegato 1

Classificazione dei prodotti secondo il tasso di scarto

Tasso di tolleranza per tutte le distanze

	Gruppo I Prodotti molto deperibili			Gruppo II Prodotti deperibili		
	Normale	Freddo	Risoluzione	Normale	Freddo	Risoluzione
Tasso in %	2	1,5	15 Minusvalenza	1,5	1	10 Minusvalenza

Al contrario, si applica, per gli imballaggi di vendita, il “decreto sugli imballaggi di vendita” dei rispettivi Paesi.

Spiegazioni:

1. La ripartizione dei prodotti in gruppo è indicata nell'Allegato 2.

2. Per ogni gruppo di prodotti:

- Le colonne 1 e 2 indicano le percentuali di scarto tollerabili suddivise tra vagoni normali e vagoni frigoriferi/camion;
- La colonna 3 comporta la percentuale di minusvalenza tollerabile prima della risoluzione del contratto.

Allegato 2

Classificazione dei prodotti secondo il grado di deperibilità

Questa lista non è esauriente. Le parti sono invitate a consultarsi quando i prodotti interessati non sono contenuti nella lista.

I. Molto deperibili		II. Deperibili	
Frutta	Verdura	Frutta	Verdura
Albicocche	Aglio fresco	Mirtilli rossi	Aglio
Mandorle fresche	Asparagi	Ananas	Carciofi
Banane	Carote con ciuffi	Ossicocco	Barbabietole rosse
Pesche noci	Carote novelle	Limoni	Carote invernali
Ribes nero	Sedano	Clementine e varietà affini (easy peeler)	Carote senza ciuffi
Ciliegie	Sedano per minestra	Datteri	Sedano a coste
Mele cotogne	Funghi	Fichi secchi	Sedano rapa
Fichi freschi	Cavolo rapa con ciuffo	Melograni	Cavolfiore
Fragole	Cavolo cappuccio cuore di bue	Cachi	Rutabaga
Lamponi	Verza primaticcia	Kiwi	Cavolo rapa
Uva spina	Cetriolini	Mandarini	Cavolo
More	Zucchine	Castagne	Cavoletti di Bruxelles
Mirtilli	Crescione	Meloni	Verza
Nespole	Spinaci	Noci con gherigli	Cavolo cappuccio rosso
Noci fresche	Fagiolini	Olive	Zucche
Pesche	Erbe aromatiche	Arance	Cetrioli
Pere primaticce	Soncino	Pompelmi	Scalogni
Mele primaticce	Mais dolce	Pere	Indivia
Susine	Rape	Mele	Finocchio
Uva	Cipolle primaticce	Mandarancio	Fagioli
	Cipolle verdi a foglie		Cipolline
	Prezzemolo		Cipolle
	Piselli		Peperoncini verdi e rossi
	Ravanelli		Porri
	Rabarbaro		Peperoni
	Insalata		Scorzobianca
			Pomodori
			Topinambur

NOTA: un prodotto non indicato in queste liste deve essere considerato come appartenente alla classe "II. Deperibili".

Allegato 3

Modello di verbale di perizia

Rapporto redatto su richiesta di [•] (Nome, funzioni, indirizzo del richiedente)
A [•] dal signor, dalla signora [•] (denominazione del perito)

I. INFORMAZIONI GENERALI

(fornite dal richiedente)

1. Identificazione della merce

Natura della merce

specie:

varietà:

Modalità di condizionamento

Pacco - Sacco - Sfusa - Altro

Peso del carico (secondo la lettera di vettura o pesatura ufficiale all'arrivo)

2. Condizioni di spedizione

Mezzo di trasporto usato

Camion - vagone - nave

Nome e indirizzo del mittente:

Luogo, data e numero di spedizione

Luogo, data e ora di messa a disposizione della merce per il destinatario

3. Motivo della contestazione

Imputabile alla merce

Qualità, varietà, calibro, condizionamento, vizi occulti, ecc.

Imputabile al trasporto

Ritardo, avaria, merce mancante, ecc.

Una descrizione esatta dei difetti constatati deve essere riportata sul presente verbale

Luogo e data

Firma del richiedente

II. COSTATAZIONI DEL PERITO

1. Condizioni della perizia

(I) Luogo, data e ora della perizia

(II) Nome, indirizzo e funzioni delle persone che hanno assistito alla perizia

- mittente (o suo rappresentante)
- destinatario (o suo rappresentante)
- trasportatore (o suo rappresentante)

(III) Documenti scritti presentati

- prova dell'identità della merce
- condizioni essenziali del contratto
- disposizioni di spedizione

(IV) Certificato di controllo ufficiale

2. Situazione della merce oggetto della perizia:

(I) su vagone:

alla banchina:

altro:

(II) in corso di scarico:

(III) alla banchina:

in negozio:

nel luogo di vendita:

3. Modalità della perizia

(I) Percentuale del campione esaminato rispetto all'intero lotto

(II) Costituzione del campione

(III) Modalità di verifica (conteggio, pesatura, ecc.)

4. Valutazione dei difetti (limitata ai motivi della contestazione)

(I) Trasporto: Stato del mezzo di trasporto

(difetti, stato sanitario, ecc.)

- durata del trasporto:
- temperatura:
- protezione contro il gelo:
- blocco frigorifero:

(II) Carico e imballaggio

- dispositivo di accatastamento e fissaggio
- tipo e stato degli imballaggi
- condizionamento all'interno dell'imballaggio

(III) Qualità del prodotto

- valutazione generale tenendo conto delle condizioni contrattuali
- calibro
- stato e maturità
- fardaggio o vizi occulti

(IV) Peso (importanza della merce mancante)

III. CONCLUSIONI

(I) Determinazione del difetto o dei difetti constatati

(II) Valutazione della minusvalenza

(III) Possibilità di selezione e stima dei costi afferenti

Luogo e data

Firma del perito



www.interfel.com



Chambre Arbitrale
Internationale de Paris

www.arbitrage.org